



Circolare n° 82

Roma, 2 AGOSTO 2001

*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*

SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO II / 4 D.A.G.

U. O. n° 5

All Tutti i Capi degli Uffici
ed Istituti Centrali e Periferici
LORO SEDI

At. N° 33696 Allegati
46-04.00.1.3

Proposta al Foglio del
Dir. Sez. N°

OGGETTO: Riconoscimento dipendenza infermità o lesioni da causa di servizio.
Infortunati in itinere

Al Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro
SEDE

Al Sottosegretario di Stato
On.le Nicola BONO SEDE

Al Sottosegretario di Stato
On.le Mario PESCANTE SEDE

Al Sottosegretario di Stato
On.le Vittorio SGARBI SEDE

Al Capo
dell'Ufficio Legislativo SEDE

Ai Direttori Generali
delle Direzioni Generali LORO SEDI

Ai Direttori Generali
c/o il Segretariato Generale SEDE

Al Servizio Controllo Interno
Via Costanza Baudana Vaccolini, n° 14
00153 ROMA

All'Ufficio di Statistica - SISTAN -
Via Costanza Baudana Vaccolini, n° 14
00153 ROMA

R



*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*

SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO II / 4 D.A.G.

U. O. n° 5

et. V.º _____ *Allegati* _____

OGGETTO: _____

Roma, _____ *20* _____

All _____

- 2 - *Proposta al Foglio del* _____
Dir. Fin. N.º 5 _____

Al Soprintendente all'Archivio Centrale
dello Stato
Piazzale degli Archivi, n° 40
00144 ROMA

Al Segretario Generale
del Consiglio Nazionale **ROMA**

Alla Segreteria del Segretario Generale
N. S. G.

Ai Dirigenti dei Servizi
del Segretariato Generale **N. S. G.**

All'Ufficio Centrale del Bilancio
c/o il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali - Via di San Michele
00153 ROMA

Al Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica
Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza
Via XX Settembre **ROMA**

Al Comitato per le Pari Opportunità
SEDE

Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.:
C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. -
UNSA/SNABCA - CISAL -
F.A.L.D.B.A.C. - UGL - A.N.D.C.D. -
DIRSTAT - CIDA - R.D.B./CUB -
USPPI - **SEDE**

h



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO II/4
u.o. n. 5

Roma, 20

Al

Prot. N.º *Allegati*

Risposta al Foglio del
Dir. *Gen.* *N.º*

OGGETTO:

- 3 -

Come è noto, le norme pattizie contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Ministeri stipulati successivamente alla entrata in vigore del D.L.vo 3.2.1993 n. 29 (CC.CC.NN.LL pubblicati sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30.5.1995, sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22.1.1997, sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.1997, sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25.2.1999, sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28.4.2001 e sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21.6.2001) hanno confermato la vigenza della preesistente normativa in materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni: artt. 42 - 46, 48 - 50, 56 - 60 del D.P.R. 3.5.1957 n. 686, L. 27.7.1962 n. 1116 e D.P.C.M. 5.7.1965, D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e D.M. del Tesoro 10.10.1985, Tabelle A e B allegate al D.P.R. 30.12.1981 n. 834, D.P.R. 20.4.1994 n. 349, art. 22 commi da 27 a 31 della L. 23.12.1994 n. 724, art. 1 commi da 119 a 122 della L. 23.12.1996 n. 662.

Nelle more della applicazione, dell'annullamento o della riforma del D.D.G. 31.7.1998 (che delegava ai singoli Capi degli Uffici il procedimento per il riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio e i cui effetti sono stati, poi, sospesi con la circolare n. 60/99 del 16.3.1999 prot. n. 4678), al fine di garantire una maggiore efficienza nella gestione del procedimento, si ravvisa la opportunità di richiamare la attenzione di codesti Uffici sia sugli adempimenti che gli artt. 3, 4 e 5 del D.P.R. 349/94 pongono a carico del lavoratore e del responsabile della struttura cui il lavoratore medesimo è assegnato, sia sulle norme extracontrattuali e contrattuali che, in questi ultimi anni, hanno introdotto novità in materia di infortunio in servizio.

Sul lavoratore, gravano gli oneri di:

- a) rispettare il termine semestrale dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o dalla conoscenza della insorgenza della infermità o dalla cognizione della dipen-

R

M



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO II/4
u.o. n. 5

Roma, 20

Al

Prot. N.º *Allegati*

Risposta al Foglio del
Dir. *Sex.* *N.º*

OGGETTO:

- 4 -

denza della stessa da causa di servizio previsto per la presentazione della domanda di riconoscimento

- b) indicare espressamente la/e infermità o lesioni in ordine alle quali chiedi il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
- c) evidenziare i fatti di servizio che ritenga abbiano determinato l'insorgere della infermità o della lesione
- d) produrre i mezzi di prova a sostegno dell'assunto o, comunque, collaborare con la Amministrazione esibendo la documentazione eventualmente richiesta (in originale o in copia conforme all'originale).

E', altresì, opportuno che l'istanza del lavoratore venga trasmessa per via gerarchica: in tal modo, si evitano i ritardi derivanti dalla successiva, necessaria acquisizione della documentazione istruttoria, adempimento demandato, appunto, all'Ufficio di appartenenza.

Sul Dirigente preposto alla struttura di appartenenza del lavoratore interessato al riconoscimento della dipendenza della infermità o della lesione sofferta da causa di servizio, gravano gli oneri di:

- a) dare impulso d'ufficio al procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità o della lesione, ove sussistano inequivocabili indici sia di una menomazione della integrità fisica conseguente alla infermità o alla lesione sia della sussistenza di un nesso eziologico tra menomazione medesima e servizio prestato
- b) dare tempestivo seguito alla istanza presentata dal lavoratore
- c) istruire con completezza la pratica di riconoscimento, inviando l'elenco delle assenze per infermità sofferte dal lavoratore dal momento della assunzione in servizio a quello di presentazione della istanza di riconoscimento (si allega un fac - simile del prospetto da compilare) e redigendo un dettagliato rapporto informativo che, tenendo conto degli assunti sostenuti dal lavoratore a fonda-

Per

h



*Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali*

SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO II/4
u.o. n. 5

Roma, 20

Al

Prot. N.º *Allegati*

Risposta al Foglio del
Dir. *Scr.* *N.º*

OGGETTO:

- 5 -

mento della sua istanza, fornisca ogni elemento relativo alle condizioni di lavoro (situazione logistica, carichi di lavoro, tipologia del servizio, orario di servizio, materiali e strumenti utilizzati nella prestazione lavorativa, rapporti con i colleghi e con i superiori, ecc.) utile alla competente Commissione Medica Ospedaliera, chiamata ad individuare i reali processi eziologici della infermità o della lesione lamentate.

Ciò premesso, si evidenziano alcuni elementi di novità contenuti in norme relativamente di recente introdotte nell'ordinamento giuridico in materia di infortuni *in itinere*.

E' noto che l'istituto dell'infortunio *in itinere* ha avuto iniziale riconoscimento giuridico nelle interpretazioni giurisprudenziali.

Successivamente, anche il legislatore (peraltro, come si vedrà, ben tenendo presenti gli orientamenti della Cassazione in materia) ha dato rilevanza normativa all'infortunio *in itinere*, introducendo una modifica *ad hoc* al D.P.R. 30.6.1965 n. 1124.

Il riferimento normativo è l'art. 12 del D.L.vo 23.2.2000 n. 38.

Si tratta di disposizioni riferite in senso stretto alle prestazioni INAIL, ma sia in considerazione della alternatività delle stesse rispetto ai benefici contemplati dal D.P.R. 349/1994 sia della necessità di omogeneizzare il trattamento dei lavoratori del settore privato a quelli del settore pubblico, si deve ritenere che i principi fissati siano applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.

In particolare, viene stabilito che, ai fini della indennizzabilità della menomazione della integrità fisica conseguente all'infortunio *in itinere*, è necessaria

kel

h



*Ministero
per le Attività Culturali*

SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO II/4
u.o. n. 5

Roma 20

Al

Prot. N° *Allegati*

Proposta al Foglio del
Dir. *Gen.* *N°*

OGGETTO:

- 6 -

la sussistenza di alcune condizioni legittimanti.

A)

Sono tutelati i soli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

Ciò significa che:

- le eventuali deviazioni dal percorso normale per situazioni strettamente personali e familiari interrompono il nesso causale tra infortunio e prestazione lavorativa e l'eventuale evento dannoso non è indennizzabile, a meno che siano dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti
- se la struttura lavorativa è dotata di un bar interno (ovviamente nei periodi di apertura), la eventuale scelta di consumare il pasto fuori dal luogo di lavoro interrompe il nesso causale tra infortunio e prestazione lavorativa e l'evento dannoso non è indennizzabile.

B)

Fermi restando il principio di esclusione dalla tutela degli eventi in cui al lavoratore siano imputabili dolo o colpa grave, sono indennizzabili gli infortuni occorsi ai dipendenti che utilizzino mezzi di trasporto pubblico o che circolino a piedi.

Sono tutelate, però, anche situazioni di utilizzo di mezzo di trasporto privato, limitatamente al caso in cui l'uso dei mezzi di trasporto privato medesimi sia necessitato.

be

h



*Ministero
per le Beni e le Attività Culturali*

SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO II/4
u.o. n. 5

Roma, 20

All.

Prot. N° *Allegati*

Risposta al Foglio del
Dir. *Sex.* *N°*

OGGETTO:

- 7 -

Ciò significa che:

- non sono tutelate situazioni in cui risulti siano state commesse violazioni del codice della strada, anche da parte di pedoni
- deve essere provata dal lavoratore la sussistenza di situazioni che rendano necessitato l'uso del mezzo di trasporto privato

Si riportano di seguito alcune massime e interpretazioni giurisprudenziali che si ritiene possano meglio chiarire gli assunti precedentemente esposti e, al contempo, costituire un efficace ausilio alla corretta applicazione della normativa in questione.

1.
L'infortunio *in itinere* è da comprendere nella tutela assicurativa obbligatoria in quanto sia riconducibile alla comune ipotesi di infortunio avvenuto "in occasione di lavoro". Tale infortunio può ritenersi indennizzabile allorquando l'attività strumentale e preparatoria, anteriore o successiva alla vera e propria prestazione lavorativa, e tra essa dunque anche l'attività di spostamento su strada tra abitazione e luogo di lavoro, sia obbligata e si renda necessaria per le particolari modalità e caratteristiche della prestazione lavorativa. In questo caso il generico rischio della strada, al quale sono indistintamente esposti tutti gli utenti della stessa, può diventare rischio specifico di lavoro quando a quel rischio si accompagni un elemento aggiuntivo e qualificante, per il quale l'infortunio su strada viene a trovarsi in rapporto di stretta e necessaria connessione con gli obblighi lavorativi. (Cass. 21/4/99 n. 3970)

2.
Allorquando l'utilizzo della pubblica strada sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro (o di farne ritorno alla propria abitazione), particolarmente ove la strada pubblica conduce esclusivamente ad esso e non siano dunque possibili al lavoratore scelte diverse, si configura un rapporto finalistico o strumentale tra l'attività di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione e

Res *h*



Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali

SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO II/4
u.o. n. 5

Roma, 20

Al

st. N° Allegati

Risposta al Foglio del
Dir. Ser. N°

OGGETTO:

- 8 -

quello di lavoro e viceversa) e l'attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, che di per sé è sufficiente ad integrare quel *quid pluris* richiesto per la indennizzabilità dell'infortunio *in itinere* (nel caso di specie l'indennizzabilità è stata fatta conseguire all'accertamento della necessità dell'uso del mezzo privato, dovuto non ad una scelta arbitraria della lavoratrice ma all'inutilizzabilità del mezzo pubblico in ragione della inadeguatezza del servizio in relazione anche ai variabili orari dell'infortunata, capo d'ufficio di un'agenzia assicurativa, alla misura di 45 minuti con il ricorso all'autobus - contro i 5-7 minuti con l'impiego della bicicletta - nonché alla ragionevole esigenza di risparmiare tempo per raggiungere l'abitazione ed ivi accudire ai suoi impegni familiari (vincolanti giuridicamente) verso il marito, i due figli e la madre ottantenne invalida. (Cass. 14/11/00, n. 14715)

3.

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in applicazione del principio secondo cui il generico rischio della strada può diventare rischio specifico di lavoro nei casi in cui il lavoratore sia costretto a far uso di un mezzo privato di trasporto, deve escludersi la indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore che sia rimasto infortunato in conseguenza dell'impiego della bicicletta per recarsi sul posto di lavoro, se la necessità di fare ricorso a tale veicolo sia esclusa dalla particolare vicinanza del posto di lavoro all'abitazione dell'interessato (nel caso il luogo di lavoro distava 800 metri dall'abitazione ed era quindi agevolmente raggiungibile anche a piedi, considerata anche la buona stagione e la giovane età dell'infortunata) (Cass. 13/11/00, n. 14681)

4.

Ai sensi dell'art. 2 T.U. 30/6/65 n. 1124, l'indennizzabilità dell'infortunio *in itinere* subito dal lavoratore nel percorrere, con un mezzo proprio, la distanza tra la sua abitazione ed il luogo di lavoro postula: a. la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca, per l'infortunato, quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b. la sussi-



*Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali*

SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO II/4
U.O. n. 5

Roma 20

All

di N.º *Allegati*

Risposta al Foglio del
Dir. *Scr.* *N.º*

OGGETTO:

- 9 -

stenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c. la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza tra tali luoghi sia ragionevole (nella fattispecie, alla stregua di tali principi, la Corte Suprema ha cassato la decisione del giudice del merito che aveva escluso dalla tutela assicurativa obbligatoria l'infortunio occorso ad un lavoratore lungo il percorso verso la propria dimora, più vicina al luogo di lavoro rispetto a quello della propria residenza anagrafica, e resa nota al datore di lavoro, in base alla circostanza che la scelta dell'infortunato di tornare, alla fine della settimana lavorativa, ed alla vigilia del giorno festivo, al luogo di dimora, anziché presso la famiglia di origine, nel luogo di residenza, avrebbe costituito rischio elettivo) (Cass. 18/4/00 n. 5063) 5.

Costituisce infortunio *in itinere*, e come tale indennizzabile dall'INAIL, quello sofferto dal lavoratore a seguito di sinistro automobilistico occorsogli durante il tragitto per recarsi in macchina in ufficio per svolgere di sabato prestazioni di lavoro straordinario, qualora risulti provata la necessità dell'uso del veicolo privato adoperato dal lavoratore a causa della mancanza di servizi pubblici che avrebbero potuto consentirgli di raggiungere il luogo di lavoro in tempo utile per l'inizio della prestazione lavorativa (Pret. Milano 14/11/94. In senso conforme, v. Pret. Milano 16/4/99)

6.

Il senso complessivo degli orientamenti più recenti si può riassumere nei seguenti termini: l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché imposto da



Ministero
per le Attività Culturali

SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO II/4
u.o. n. 5

Roma, 20

All. _____

di N.° _____ Allegati _____

Proposta al Foglio del _____
Div. _____ Sez. _____ N.° _____

OGGETTO: _____

- 10 -

particolari esigenze; per luogo di abitazione non si può intendere soltanto quello di personale dimora del lavoratore, ma, soprattutto, il luogo in cui si svolge la personalità dell'individuo, di norma, nell'ambito della comunità familiare; di conseguenza, anche il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza della famiglia al luogo di lavoro, in considerazione dei doveri di rilevanza costituzionale di solidarietà familiare, deve reputarsi "normale". Si tratta di una definizione della fattispecie del cd. infortunio *in itinere* che va senz'altro condivisa perché maggiormente rispettosa dei canoni costituzionali della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della protezione dei lavoratori in caso di infortunio (art. 38, comma secondo, Cost.). Del resto, da essa il legislatore non si è sostanzialmente discostato nel dettare la specifica disciplina dell'infortunio *in itinere* con l'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (inapplicabile alla controversia *ratione temporis*), sia nella parte in cui fissa il parametro della "normalità" del percorso luogo di abitazione - luogo di lavoro, sia comprendendo nella copertura assicurativa le interruzioni e deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro, ma dovute, tra l'altro, ad esigenze essenziali ed improrogabili. (Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. 14508/2000).

Quanto all'indennizzo effettivo spettante al lavoratore in caso di infortunio *in itinere*, l'art. 16 del C.C.N.L. del comparto Ministeri pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21.6.2001, nel prevedere la possibilità o, forse, meglio, l'obbligo di stipulazione di apposita polizza assicurativa in favore di dipendenti che, in occasione di servizio esterno, utilizzino un mezzo di trasporto privato, al comma 5 espressamente dispone la non cumulabilità dell'equo indennizzo (di cui all'art. 8 del D.P.R. 20.4.1994 n. 349) con le somme liquidate dalle società assicuratrici tanto in base a polizze stipulate da terzi quanto in base a polizze stipulate dall'Amministrazione ai sensi del comma 1 del citato art. 16 del C.C.N.L.

Si ritiene che la suddetta norma afferisca ad ogni tipologia di infortunio *in*



Ministero
per le Beni e le Attività Culturali

SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO II/4
u.o. n. 5

Roma, 20

Al

di N.º Allegati

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.º

OGGETTO:

- 11 -

itinere e, cioè, infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

In caso contrario, verrebbe in essere una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni simili.

Si ricorda, infine, che:

- in occasione di infortuni verificatisi sul posto di lavoro o *in itinere*, trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 53 e 54 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1965, n. 257), che impongono, qualora l'inabilità al lavoro superi i tre giorni, la denuncia sia all'I.N.A.I.L. competente per territorio che all'Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio, entro due giorni dalla data in cui si è verificato l'infortunio stesso. Se l'inabilità inizialmente prognosticata guaribile entro tre giorni, si prolunga, il termine per la denuncia decorre dal quarto giorno. Se si tratta, invece, di infortunio che ha provocato la morte, o per il quale sia prevedibile il pericolo di morte, la denuncia va fatta per telegrafo entro le ventiquattro ore dall'infortunio;
- il Capo dell'Ufficio è obbligato alla tenuta del registro degli infortuni previsto dall'art. 403 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, nonché all'adempimento previsto dal successivo art. 404 riguardante la comunicazione dei dati sugli infortuni, ai fini statistici, ai competenti Ispettorati del lavoro;
- qualora un dipendente, la cui attività lavorativa implica diretta esposizione a rischi professionali, abbia contratto infermità per causa di essa, corre l'obbligo di denuncia al predetto Istituto assicuratore (cfr. art. 52 citato D.P.R. n. 1124/1965);
- l'infortunio sul lavoro (o *in itinere*) che dà luogo al trattamento giuridico-

ber



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO II/4
u.o. n. 5

Roma, 20

Al _____

Prot. N.° _____ Allegati _____

Risposta al Foglio del
Dir. _____ Sez. _____ N.° _____

OGGETTO: _____

- 12 -

economico previsto dal primo comma dell'art. 22 del contratto sottoscritto il 16.5.1995 è qualsiasi evento accidentale verificatosi sul luogo di lavoro (o, nel senso evidenziato, *in itinere*) da cui sia derivato un danno fisico al dipendente senza che occorra il riconoscimento specifico dell'infortunio medesimo da parte dell'I.N.A.I.L.;

- il regime giuridico-economico delle assenze ascrivibili all' **infortunio sul lavoro** è quello della **piena retribuzione** dell'assenza per tutta la durata e della **non valutabilità** della stessa **ai fini del computo del periodo massimo di 18 mesi** previsto dal 1° comma dell'art. 21 del contratto citato;
- la **malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio** con provvedimento formale dell'Amministrazione, a prescindere dall'ascrivibilità o meno della stessa a categoria di menomazione di cui alle tabelle A e B annesse al D.P.R. 30.12.1981, n. 834 e qualora la relativa domanda non sia dichiarata intempestiva, dà luogo all'**intera retribuzione** per tutta la sua durata, **ma è valutabile ai fini del computo** del predetto periodo massimo di assenza per malattia previsto dal citato contratto;
- sono fatte oggetto di tale ultima forma di tutela le assenze dal servizio poste in essere dopo la data di presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;
- al personale con qualifica dirigenziale si applicano le norme contenute all'art. 22 del contratto pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28.4.2001.

Più in dettaglio, nel ribadire che le assenze per malattia dovute ad infortunio (sul lavoro o *in itinere*) debbono essere interamente retribuite qualsiasi durata abbiano e non entrano nel computo del periodo massimo previsto, in entrambi i contratti collettivi citati, dall'art. 21, 1° comma, si evidenzia che;

- rientrano in tale trattamento privilegiato le assenze intervenute tra l'incidente e il rientro in servizio per guarigione clinica del dipendente;

bel

W



*Ministero
delle Attività Culturali*

SECRETARIATO GENERALE
SERVIZIO II / 4 D.A.G.

U. O. n° 5

Roma, _____ 20 _____

M. _____

Atti V. _____ *Allegati* _____

Proposta al Foglio del _____
Dir. _____ *For.* _____ *N°* _____

OGGETTO: _____

- 13 -

- nel caso di incapacità lavorativa successiva alla data di rientro in servizio dopo l'infortunio, la stessa potrebbe essere dovuta:
 - a) ad una "ricaduta" nella fase acuta dello stato patologico direttamente derivante dall'infortunio;
 - b) ad una condizione patologica dovuta a postumi invalidanti dell'infortunio e riconosciuta con provvedimento formale "malattia dipendente da causa di servizio";
 - c) ad una patologia non correlata in alcun modo all'infortunio o alla malattia da questo derivante (riconosciuta dipendente da causa di servizio).

Nel primo caso, previa certificazione medica attestante la natura di "ricaduta" nell'assenza da infortunio (certificazione dell'INAIL, certificazione A.S.L., oppure certificazione del medico di parte da sottoporre a verifica medico-fiscale) vi potrà essere ancora il trattamento privilegiato anzidetto (per entrambi i contratti collettivi citati, art. 22, 1° comma).

Nel secondo caso vi sarà il trattamento economico previsto, in entrambi i contratti collettivi citati, dall'art. 22, comma 2°, pur entrando l'assenza nel computo del periodo massimo di cui al più volte citato art. 21, 1° comma.

Nel terzo caso si avrà il trattamento comunemente previsto per le assenze per malattia, rispettivamente, dall'art. 21, comma 7°, del C.C.N.L. pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30.5.1995 e dall'art. 21 comma 6 del C.C.N.L. pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28.4.2001.

Si auspicano la adozione di adeguate misure di pubblicità della presente circolare e la fattiva collaborazione degli Uffici in indirizzo, per una corretta applicazione delle norme in questione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. Carmelo ROCCA)

SLR/IS

Red

[Handwritten signature]

